



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, (recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca);

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo (FSE);

VISTO il Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014 relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD);

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 1255/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014 relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) con riguardo al contenuto delle relazioni di attuazione annuali e finali, compreso l'elenco degli indicatori comuni;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO l'Accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei Fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europei), adottato dalla Commissione europea con Decisione del 29 ottobre 2014;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. n. 57 del 15 marzo 2017 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali", che ha abrogato il D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121;

VISTO l'art. 22 del D.lgs. n. 147 del 15 settembre 2017 con cui è istituita la Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, a cui sono trasferite le funzioni della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali;

VISTO che ai sensi del suddetto art. 22 del D.lgs. n. 147 del 15 settembre 2017 è inoltre statuito che all'atto della costituzione della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale è contestualmente soppressa la Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali e sono contestualmente trasferite le relative risorse umane, finanziarie e strumentali;

VISTO il D.P.C.M. del 15 novembre 2017, registrato dalla Corte dei Conti in data 12 gennaio 2018 al n. 116, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale al dott. Raffaele Michele Tangorra;

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 6 dicembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana Serie Generale n. 20 del 25 gennaio 2018, avente ad oggetto "Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'Ambito del Segretariato generale e delle direzioni generali";

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione", approvato con la Decisione CE C(2014) 10130 del 17 dicembre 2014, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale (già Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali) - nell'ambito della programmazione 2014 -2020 relativa al FSE (Fondo sociale europeo);

VISTO il Programma Operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base, denominato di seguito PO I FEAD, approvato con la Decisione CE C(2014) 9676 dell'11 dicembre 2014, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale (già Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali) nell'ambito della programmazione 2014-2020;

CONSIDERATO che alla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale (già Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di Amministrazione centrale dello Stato membro Italia competente in materia di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, sono attribuite le funzioni di Autorità di Gestione e di Autorità di Certificazione del PON "Inclusione" FSE 2014-2020 e del PO I FEAD, nonché le connesse responsabilità di programmazione, gestione, attuazione, rendicontazione, monitoraggio e controllo dei programmi;

CONSIDERATO che il citato PON "Inclusione" prevede negli Assi 1 e 2 (linea di azione 9.5.9) di sostenere la riduzione della marginalità estrema nelle aree urbane attraverso il potenziamento dei servizi rivolti alle persone senza dimora e che le risorse siano assegnate tramite avvisi "non competitivi", definiti dalla Autorità di Gestione in collaborazione con le Amministrazioni regionali, per la selezione di proposte progettuali, coerenti con gli indirizzi nazionali, predisposte

dalle Città metropolitane o dalle Città con più di 250 mila abitanti, ovvero dalle Regioni, con riferimento agli Ambiti territoriali di competenza, o direttamente dagli Ambiti a tal fine delegati dalle Regioni;

CONSIDERATO che il citato PO I FEAD prevede nella Misura 4 la realizzazione di interventi a bassa soglia per rispondere ai bisogni materiali immediati delle persone senza dimora attraverso la distribuzione di beni di prima necessità, nonché di altri beni materiali all'interno di progetti più complessivi di accompagnamento finalizzati all'autonomia, sulla base di proposte progettuali, coerenti con gli indirizzi nazionali, predisposte dalle Città metropolitane o dalle Città con più di 250 mila abitanti ovvero dalle Regioni, con riferimento agli Ambiti Territoriali di competenza, o direttamente dagli Ambiti a tal fine delegati dalle Regioni;

VISTO, in particolare, il considerando 60 del citato Regolamento (UE) N. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti che indica la necessità di garantire che il Fondo integri le azioni che sono finanziate a titolo del FSE in quanto attività a favore dell'inclusione sociale e che sostenga nel contempo in via esclusiva le persone indigenti;

VISTO l'Accordo del 5 novembre 2015, raggiunto in sede di Conferenza Stato Regioni ed Unificata, con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia" e, in particolare, l'art. 2, in base al quale le "Linee di indirizzo" costituiscono il principale riferimento per l'attuazione degli interventi di contrasto alla grave marginalità e alla condizione di senza dimora, previsti negli assi 1 e 2 del PON "Inclusione" e, in particolare, nell'azione 9.5.9 - "*Finanziamento progetti nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi mirati per il potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora e per sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l'autonomia*" e del PO I FEAD, in particolare nella Misura 4 "*Deprivazione materiale dei senza dimora e altre persone fragili*".

VISTO il Decreto Direttoriale n. 256 del 03.10.2016 con cui è stato adottato dalla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale (già Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali) l'Avviso pubblico n. 4/2016 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Programma Operativo Nazionale Inclusione Assi 1 e 2, azione 9.5.9 per un ammontare pari a € 25 milioni e a valere sul Programma Operativo I FEAD (Misura 4) per un medesimo importo di € 25 milioni, per un finanziamento complessivo pari a € 50.000.000;

CONSIDERATO il succitato Avviso Pubblico n.4/2016 pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il quale sono state definite le modalità di presentazione da parte degli Enti territoriali, così come indicati al punto 5.1 del predetto Avviso, dei progetti finanziati a valere sul Programma Operativo Nazionale Inclusione e sul Programma

operativo I FEAD;

VISTO in particolare l'articolo 12 del suddetto Avviso che prevede l'istituzione di un'apposita Commissione di Valutazione composta da referenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

CONSIDERATA la necessità, al fine di ridurre i tempi per l'approvazione dei progetti, di istituire due Commissioni di valutazione, destinate alla valutazione dei progetti presentati da parte degli Enti territoriali del Centro Italia e dai restanti Enti territoriali, così come definiti al punto 5.1 del predetto Avviso;

VISTO l'art. 12 del citato Avviso che definisce il compito da parte delle Commissioni di analizzare la proposte progettuali presentate dagli Enti territoriali sotto il profilo dell'ammissibilità e della valutazione di merito dei progetti ammissibili secondo quanto previsto dai criteri e sub-criteri individuati all'art. 13;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 133 del 12 aprile 2017 di istituzione di due distinte Commissioni di Valutazione: una per gli Enti territoriali del Centro Italia, denominata Commissione I e l'altra per gli Enti territoriali dell'Italia del Nord e del Sud, denominata Commissione II;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 353 del 2 agosto 2017 di integrazione della composizione della Commissione II;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 104 del 5 marzo 2018 di sostituzione di un membro della Commissione I;

VISTO l'art. 10 del citato avviso che stabilisce che le proposte di intervento debbano essere presentate a partire dal 30 ottobre ed entro il 30 dicembre 2016 e che per consentire un tempestivo avvio degli interventi, la valutazione delle proposte sarà avviata a decorrere dal giorno 15 novembre 2016, per le domande a quella data pervenute. La valutazione e approvazione delle Proposte che perverranno verrà effettuata senza attendere il termine ultimo per la presentazione delle medesime;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 427 del 13 dicembre 2016 con il quale è stata prorogata alle ore 16.00 del 15 febbraio 2017 la scadenza del termine finale per la presentazione delle proposte progettuali da finanziare nell'ambito dell'Avviso n. 4/2016 a valere sul Programma Operativo Nazionale Inclusione e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti;

VISTO il Decreto Direttoriale con il quale a causa dell'emergenza determinata dagli eventi sismici, per le sole Regioni Abruzzo e Umbria è stata ulteriormente prorogata alle ore 16.00 del 15 marzo 2017 (Decreto Direttoriale n. 35 del 14 febbraio 2017) la scadenza del termine finale per la presentazione delle proposte progettuali da finanziare nell'ambito dell'Avviso n. 4/2016 a valere

sul Programma Operativo Inclusione e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti;

VISTO il verbale della prima Commissione di valutazione relativo alla proposta progettuale della Regione Lazio considerata ammissibile a finanziamento, trasmesso dall'Autorità di Gestione del PON Inclusione e PO I FEAD al Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale con nota prot. n. 4514 del 28/05/2019;

RITENUTA la regolarità delle operazioni di verifica e valutazione espletate;

tanto premesso

DECRETA

ARTICOLO 1

1. Per quanto in premessa indicato, ai sensi del paragrafo 14.1 dell'Avviso pubblico n. 4/2016, si approva la proposta progettuale presentata dalla Regione Lazio, considerata ammissibile a finanziamento dalla prima Commissione di valutazione, indicata nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

ARTICOLO 2

1. La proposta progettuale indicata all'art. 1 del presente decreto è ammessa a finanziamento per l'importo complessivo di € 300.000,00.

2. In ogni caso, l'approvazione della proposta progettuale disposta con il presente decreto non costituisce titolo per il soggetto proponente per pretendere l'effettiva acquisizione del finanziamento previsto, dovendosi a tale effetto comunque procedere - come da previsioni dell'Avviso pubblicato - preventivamente alla stipula della Convenzione di sovvenzione, previe tutte le verifiche e gli adempimenti del caso, comprese le eventuali specificazioni progettuali che dovessero risultare necessarie.

ARTICOLO 3

1. L'approvazione della proposta progettuale indicata al precedente articolo 1, nonché la conseguente ammissione a finanziamento della stessa proposta, mantengono in ogni caso in capo ai soggetti proponenti la responsabilità esclusiva della regolare attuazione, anche sotto il profilo amministrativo e procedurale, degli interventi dai medesimi soggetti progettati.

Roma

Il Direttore Generale
Raffaele Tangorra

Allegato 1

Progetto Avviso n. 4/2016 _ Commissione I						
Numero progressivo arrivo	Ente territoriale proponente	Regione	Importo attribuito da Avviso	Importo ammissibile al finanziamento	Data pec ricezione progetto	Orari
3	Regione Lazio	Lazio	300.000,00	300.000,00	14.02.17	13:14

(*) Proposta progettuale integrata dalla Regione Lazio in data 19/12/2018 e 08/03/2019.